

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 21 marzo 2019

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (n.73)

La 14^a Commissione permanente esaminato l'atto in titolo,
premessi che:

- lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/797, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea, che sostituisce la direttiva 2008/57/CE, recepita con il decreto legislativo n. 191 del 2010, di cui lo schema prevede la conseguente abrogazione;

- la direttiva oggetto di recepimento rientra tra i provvedimenti europei adottati tra il 2013 e il 2016, nell'ambito del cosiddetto "quarto pacchetto ferroviario", il cui obiettivo è quello di favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo, completando il processo di progressiva liberalizzazione avviato negli anni Novanta. In particolare, la direttiva in attuazione ha la finalità di superare l'attuale frammentazione nel settore della regolamentazione tecnica ferroviaria, attraverso l'introduzione di un quadro normativo di riferimento, e fa parte, unitamente alla direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, la cui attuazione è prevista dallo schema di decreto legislativo n. 74, del cosiddetto "pilastro tecnico", il cui obiettivo è quello di accrescere le economie di scala per le imprese ferrovie nell'UE e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative;

- il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), in cui si rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo stati previsti specifici principi e criteri direttivi;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/797,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- in riferimento all'articolo 1, che statuisce le finalità del provvedimento, si rileva l'opportunità di prevedere una formulazione che non riprenda testualmente l'obiettivo della direttiva di realizzare l'interoperabilità tra i sistemi degli Stati membri attraverso l'ottimale armonizzazione tra le loro normative tecniche, ma che stabilisca come finalità quella di contribuire al raggiungimento di tale obiettivo europeo, aderendo all'armonizzazione disposta dalla direttiva, per la parte di competenza nazionale;

- in riferimento al comma 2 dell'articolo 7, relativo alle condizioni di immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità, si rileva che il divieto di sottoporre i componenti

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

nuovamente a verifiche già effettuate nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione "CE" di conformità è funzionale al più ampio divieto di limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti, come stabilito all'articolo 8 della direttiva, e che pertanto tale ultimo divieto dovrebbe essere esplicitato nella norma, alla stregua del successivo articolo 12 relativo ai sottosistemi;

- inoltre, lo stesso comma 2 dell'articolo 7 fa riferimento alla procedura di dichiarazione CE di cui all'articolo 9 del decreto. Valuti la Commissione di merito se non sia più opportuno riferirsi alla procedura CE di cui all'articolo 10 della direttiva, poiché concerne anche componenti provenienti da altri Stati membri, i quali avranno ottenuto la loro dichiarazione CE di conformità in base alla loro normativa nazionale, attuativa della direttiva;

- in riferimento al comma 5 dell'articolo 8, che riprende il testo della direttiva, stabilendo che "Le STI possono prevedere" un periodo di transizione per i componenti già immessi sul mercato, si ritiene opportuna una riformulazione in cui sia previsto che, "ove stabilito dalle pertinenti STI", i componenti già immessi sul mercato possono godere di un periodo di transizione, secondo le modalità ivi indicate, in quanto la norma nazionale non può stabilire cosa possano prevedere le STI, essendo queste emanate dall'Agenzia ferroviaria europea sulla base della normativa europea;

- in riferimento all'articolo 16, che disciplina l'ipotesi di mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi strutturali muniti di dichiarazione CE, prevedendo la possibilità per l'ANSFISA di richiedere verifiche supplementari e l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture di informare immediatamente la Commissione europea, si segnala che il corrispondente l'articolo 16 della direttiva specifica che, nell'informazione alla Commissione, lo Stato membro debba anche esporre i motivi che giustificano l'effettuazione delle ulteriori verifiche. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere tale specifica anche nel testo del decreto.

Pietro Lorefice